

# Italinforma

n. **6|7** / anno VI / giugno - luglio 2017

IL PATRONATO DEI CITTADINI  
Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma  
Tel: 06. 85 23 31 | Fax: 06. 85 23 34 88  
informazioni@pec.italuil.it | www.italuil.it

ITALINFORMA - PERIODICO TELEMATICO  
Iscrizione Tribunale Civile di Roma n. 301/2011  
Direttore Responsabile: Antonio Passaro  
Direzione e redazione: Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma

## L'ITAL IN PRIMA LINEA PER L'APPLICAZIONE DELL'APE SOCIALE

Intervista al Direttore generale **Maria Candida Imburgia**

**Direttore, sono appena scaduti i termini per la presentazione delle domande relative alla cosiddetta Ape sociale. Come è noto, grazie all'accordo siglato lo scorso anno con il Ministero del lavoro, fortemente voluto da Cgil, Cisl, Uil, alcune categorie di lavoratori che svolgono mansioni particolarmente gravose possono accedere al pensionamento anticipato. Le procedure per la pratica erano complesse e i tempi molto stretti. L'impegno del Patronato, dunque, è stato fondamentale...**

*Si, è proprio così: lo possiamo sostenere senza tema di smentita. Abbiamo svolto il nostro ruolo con impegno e determinazione: c'è stata una gran mole di lavoro, perché le richieste presentate per essere ammessi al beneficio sono state tantissime e gli adempimenti necessari erano piuttosto complessi. I nostri operatori sul territorio si sono trovati ad affrontare situazioni davvero problematiche e hanno dovuto superare difficoltà rilevanti nell'applicazione pratica di un provvedimento nuovo, importante e tanto atteso da centinaia di migliaia di lavoratori. Siamo riusciti ad assicurare la necessaria assistenza, aiutando coloro che si sono rivolti a noi a predisporre la documentazione e a formulare la richiesta per fruire di questo diritto.*

**Trattandosi di un nuovo provvedimento, per dare risposte ai lavoratori e per istruire le pratiche, gli operatori delle strutture Ital, presenti capillarmente sul territorio, hanno avuto bisogno, essi stessi, di informazioni e di una sorta di formazione-lampo. Come vi siete attrezzati?**

*È vero che abbiamo dovuto operare in tempi rapidi, ma non siamo stati colti alla sprovvista. Già nei mesi scorsi, infatti, avevamo realizzato un percorso formativo per far fronte all'impatto della nuova disciplina previdenziale. C'è stato un confronto continuo con gli operatori. Poi, dopo la pubblicazione del decreto e dopo gli atti applicativi emanati dall'INPS, gli aggiornamenti tecnici e normativi sono stati pressoché quotidiani. Abbiamo creato una vera e propria rete, con riunioni settimanali in web conference. Inoltre, i coordinatori regionali hanno raccolto tutte le richieste di chiarimento e assistenza che giungevano dal territorio e, poi, li hanno girati prontamente alla struttura nazionale tramite un indirizzo mail dedicato al tema dell'Ape sociale, oltre che a quello dei lavoratori precoci. La struttura nazionale ha messo a disposizione una sorta di task force con l'obiettivo specifico di rispondere ai quesiti e di risolvere i problemi. Un impegno titanico, ma tutto ha funzionato alla perfezione.*

### PREVIDENZA

**Pensioni: erogata nel mese di luglio la quattordicesima mensilità**

### ASSISTENZA

**Legge 104 e permessi lavorativi per disabili gravi**

**Cassazione. Il congedo raddoppia quando i figli disabili gravi sono due**

**Prestazioni invalidità civile, cecità, sordità e requisito socio-economico**

**Lavoratrici autonome dello spettacolo e flessibilità del congedo di maternità**

### SALUTE E SICUREZZA

**INAIL. Invariato l'importo dell'assegno di incollocabilità**

### IMMIGRAZIONE

**Contributo aggiuntivo titoli di soggiorno: i nuovi importi**

◀ segue intervista al Direttore generale Maria Candida Imburgia

## Quali sono stati i principali problemi?

*I problemi sono stati davvero tanti. Ad esempio, il soggetto richiedente il beneficio doveva presentare anche documenti rilasciati dall'azienda nella quale lavorava. E questo ci ha costretto letteralmente a fare una corsa contro il tempo. Abbiamo dovuto porre in essere una serie di atti per superare intoppi burocratici che stavano rallentando o, addirittura, bloccando la predisposizione delle pratiche. Sarebbe stata davvero una beffa clamorosa se chi ne avesse avuto diritto non fosse riuscito a raggiungere l'obiettivo solo per meri cavilli burocratici.*

**Le prime stime parlano di oltre 60mila domande presentate. Un autentico successo, a dimostrazione della validità delle rivendicazioni sindacali che portarono all'intesa lo scorso anno. In quest'ultima fase, il contributo concreto del Patronato è stato decisivo...**

*Devo dire che, nella fase attuativa, anche nelle riunioni svoltesi al Ministero, c'è stata una grande ed efficace sinergia con la Uil. Abbiamo fatto un vero e proprio lavoro di squadra che ha consentito l'applicazione del provvedimento. L'ennesima prova, semmai ce ne fosse stato bisogno, sia del valore del Sindacato, per la tutela dei diritti dei lavoratori, sia dell'importanza dal Patronato, per l'assistenza alle persone che quei diritti li vogliono concretamente far valere.*



## PREVIDENZA

### Pensioni: erogata nel mese di luglio la quattordicesima mensilità

È stata erogata, unitamente alla pensione di luglio 2017, la quattordicesima mensilità ai pensionati con almeno 64 anni di età e con un reddito non superiore a 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

L'importo quest'anno è stato più ricco e ha coinvolto una platea più estesa di beneficiari.

La liquidazione è riconosciuta dall'INPS in via provvisoria sulla base dei redditi presunti.

I pensionati che non hanno ricevuto la quattordicesima mensilità, ma che ritengono di averne diritto, possono presentare un'apposita domanda di ricostituzione. L'INPS, esaminata la domanda, valuterà se attribuire la somma sulla prima rata utile di pensione.

## ASSISTENZA

### Legge 104 e permessi lavorativi per disabili gravi

Con questa nota forniamo ulteriori informazioni sulle agevolazioni lavorative previste dalla legge n. 104/1992.

I lavoratori dipendenti con disabilità grave possono beneficiare "alternativamente" o delle due ore di permesso giornaliero retribuito (con orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore quotidiane) o di un'ora di permesso giornaliero (se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore), o dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, anche frazionabili in ore. Inoltre, hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere trasferiti in altra sede senza il proprio consenso.

Un lavoratore che fruisce già dei permessi per se stesso può assistere un'altra persona che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, potrà cumulare i permessi per se stesso e quelli per il familiare disabile che assiste, senza necessità di acquisire alcun parere medico legale.

#### Lavoratore disabile assistito da un familiare lavoratore

Il lavoratore disabile che fruisce già dei permessi per se stesso può essere assistito a sua volta da un familiare lavoratore (referente unico dell'assistenza).



- ◀ Il Ministero del lavoro ha precisato che lo svolgimento di attività lavorativa da parte del disabile non costituisce un limite alla fruizione dei permessi o del congedo biennale retribuito da parte del familiare che lo assiste, e che detti permessi non devono essere fruiti necessariamente nella stessa giornata. L'assistenza infatti si può sostanziare in attività collaterali ed ausiliarie rispetto al concreto svolgimento dell'attività lavorativa da parte del disabile, quali l'accompagnamento da e verso il luogo di lavoro, ovvero in attività di assistenza che non necessariamente richiede la presenza del disabile, ma che risulta di supporto per il medesimo (ad esempio prenotazione e ritiro di esami clinici). Precisa il Ministero che la necessità o meno dell'assistenza è da valutarsi caso per caso.
- Inoltre è possibile la contemporanea fruizione dei permessi di cui alla legge 104 sia da parte del lavoratore con disabilità grave che del familiare lavoratore referente dell'assistenza, stante la necessità del disabile, per esempio, di essere accompagnato per l'effettuazione di cure connesse al proprio stato.

---

## Cassazione. Il congedo raddoppia quando i figli disabili gravi sono due

In presenza di due figli disabili gravi, il genitore lavoratore potrà fruire del congedo straordinario nel limite di due anni per ciascun figlio, nell'arco della propria vita lavorativa: in tali casi, dunque, il periodo di congedo raddoppia.

Lo prevede la Corte di Cassazione con una interessante sentenza, la n. 11031 del 5 maggio 2017, che ritiene infondato e rigetta il ricorso dell'INPS secondo cui il congedo di due anni può essere fruito una sola volta, in maniera continuativa o frazionata, nell'arco della vita lavorativa, anche se i figli disabili da assistere sono più di uno.

La Corte d'Appello, avverso la quale ricorre l'INPS in Cassazione, aveva infatti rigettato il gravame proposto dall'Istituto contro la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di una lavoratrice riconoscendole il diritto a fruire del congedo ex art. 42, comma 5 D.Lgs. n. 151/2001 entro il limite di due anni per ciascuno dei figli minori portatori di handicap grave. La Suprema Corte conferma le sentenze dei due precedenti gradi di giudizio, esponendo le seguenti ragioni della decisione.

La Cassazione inizia con l'esaminare la normativa in questione: l'art. 42, 5 comma del D.Lgs. 151/2001 riconosceva il diritto al congedo ad entrambi i genitori che non poteva superare *"la durata complessiva di due anni"*; l'art. 4, comma 2 della l. 53/2000 parla di un *"periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore a due anni"*; l'art.2 del DM 278/2000 prevede che il congedo *"può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa."*

Nessuna delle disposizioni citate – puntualizza la Corte - autorizza però ad affermare che sul piano letterale la legge abbia inteso riferirsi alla durata complessiva dei possibili congedi fruibili dall'avente diritto, anche nell'ipotesi in cui i soggetti da assistere fossero più di uno; cosicché terminato il periodo complessivo di due anni il genitore non abbia più diritto nell'arco della vita lavorativa ad altro periodo di congedo, anche nell'ipotesi in cui vi sia un altro figlio disabile grave da assistere.

*"Le stesse norme, invece, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 2, 3, 32 Cost. possono essere intese soltanto nel senso che il limite dei due anni – in effetti non superabile nell'arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori – si riferisca tuttavia a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è protesa ad assicurare."*

Nella stessa direzione si esprime ora la norma di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 151/01, come modificata dal successivo decreto legislativo n. 119/2011, con l'introduzione del seguente comma 5 bis *"Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa..."*. Tale esplicitazione normativa è da ritenersi confermativa del tenore della legge precedente.

Conclude la Suprema Corte che *"Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso promosso dall'INPS avverso la sentenza impugnata che ha fatto buon governo delle regole di diritto applicabili alla fattispecie."*

Questa sentenza richiederà gli opportuni chiarimenti anche da parte dell'INPS con apposita circolare, considerato che sono varie le diverse fattispecie che possono verificarsi.

---

## Prestazioni invalidità civile, cecità, sordità e requisito socio-economico

L'INPS, con messaggio n. 1487/2017, fornisce alcune utili informazioni riguardo i casi in cui il requisito socio-economico si perfezioni dopo la reiezione, revoca o sospensione della prestazione economica di invalidità civile, cecità o sordità.

Nelle tre fattispecie, qualora l'interessato ritenga che tale requisito si sia perfezionato successivamente, si potrà presentare un'istanza di riesame, di ripristino o di ricostituzione (con modello AP93) allegando il verbale sanitario in corso di validità, senza attivare un nuovo iter di accertamento sanitario per ottenere la prestazione.

Infatti, l'Istituto spiega che nel procedimento in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo occorre distinguere la fase sanitaria, che riconosce lo status di invalido, da quella concessoria (verifica dei requisiti socio-economici) per il diritto alla provvidenza economica, ferma restando la disciplina delle verifiche sanitarie.

Pertanto, le istanze presentate secondo le nuove indicazioni INPS saranno accolte con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione del modello AP93, al sussistere di tutti i requisiti socio-economici.

Solo nel caso in cui il verbale sanitario preceda di almeno due anni la presentazione del modello AP93, sarà la Commissione competente a valutare se vi sia la necessità di un nuovo accertamento sanitario, e l'eventuale liquidazione avverrà all'esito di tale accertamento (messaggio INPS 15972/2013). Con successivo messaggio verrà comunicata la messa in linea del modello AP93 telematico.

## Lavoratrici autonome dello spettacolo e flessibilità del congedo di maternità

Le lavoratrici autonome dello spettacolo iscritte al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (PALS - ex Enpals) possono fruire della flessibilità del congedo di maternità di cui all'art. 20 del T.U. maternità/paternità (D.lgs. 151/2001), in quanto si applicano le disposizioni generali di tale normativa, valide per tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti.

Lo chiarisce l'INPS, con messaggio n. 2214 del 30 maggio 2017, ribadendo che l'assicurazione di maternità, con i connessi obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, opera a favore di tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti alla gestione PALS, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro (subordinata, parasubordinata o autonoma) e dal tipo di qualifica rivestita (impiegato, operaio, quadro, etc.).

Ricordiamo che la flessibilità del congedo di maternità consente alla lavoratrice, quando la gravidanza sia regolare e le condizioni di lavoro non siano rischiose, la possibilità di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto, allungando così a quattro mesi l'astensione dopo il parto, a condizione che le previste certificazioni sanitarie (redatte entro la fine del settimo mese) attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla sua salute e a quella del bambino.

Pertanto, le lavoratrici autonome dello spettacolo possono avvalersi di tale possibilità, fermo restando il rispetto delle condizioni previste, comprese quelle relative alle certificazioni mediche.

A tal fine l'Istituto richiama il messaggio n. 13279/2007 dove aveva sottolineato l'importanza dell'acquisizione della prescritta documentazione, precisando che: *"sotto il profilo del trattamento economico, l'indebita permanenza al lavoro della lavoratrice determinerebbe la perdita del diritto all'indennità per le relative giornate e, in ogni caso, la non computabilità nel periodo post partum delle giornate medesime, secondo quanto disposto dall'art. 22 del DPR n. 1026/1976"*.

## SALUTE E SICUREZZA

### INAIL. Invariato l'importo dell'assegno di incollocabilità

Viene confermato, con decorrenza 1° luglio 2017, l'importo dell'assegno di incollocabilità vigente al 1° luglio 2016, pari a euro 256,39.

Lo rende noto l'INAIL con determina del Presidente, inviata al Ministero del Lavoro per l'emanazione del relativo decreto. Si ricorda che l'assegno di incollocabilità viene corrisposto mensilmente dall'INAIL agli invalidi del lavoro in presenza dei seguenti requisiti:

- impossibilità ad essere collocato in qualsiasi settore lavorativo;
- grado di inabilità, provocato da infortuni sul lavoro o malattia professionale, non inferiore al 34%, secondo le tabelle del T.U. 1124/65, per gli eventi accaduti prima del gennaio 2007;
- menomazione dell'integrità psicofisica di grado superiore al 20%, secondo le tabelle del D.Lgs. n. 38/2000, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007 (legge finanziaria 2007).

L'assegno decorre dal mese successivo alla presentazione della richiesta. L'importo è rivalutato di anno in anno attraverso un decreto del Ministero del Lavoro.

## IMMIGRAZIONE

### Contributo aggiuntivo titoli di soggiorno: i nuovi importi

Il 9 giugno scorso sono entrati in vigore i nuovi importi della cosiddetta "sovratassa" sui permessi di soggiorno: il contributo aggiuntivo che i cittadini stranieri devono pagare per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno.

Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, vengono fissati i nuovi importi per le pratiche di soggiorno:

- 40 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore ai tre mesi e inferiore o pari a un anno;
- 50 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due;
- 100 euro per le seguenti categorie di permessi: permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti, permessi per lavoro altamente specializzato (dirigenti o personale qualificato art. 27, comma 1 lett.a), d.lgs n. 286/1998) e permessi di soggiorno per trasferimenti intra societari (art. 27 quinquies e art. 27 sexies d.lgs m. 286/1998).

Sono esclusi dal pagamento del contributo i minori stranieri e i permessi rilasciati per asilo, rifugiati, protezione sussidiaria. Non è dovuto il pagamento in caso di aggiornamento e duplicato in caso di smarrimento. Mentre, l'obbligo riguarda anche tutte le pratiche presentate (anche prima del 9 giugno 2017), ma che ancora non sono state materialmente consegnate al richiedente.